

**RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO  
DAL 22 MARZO AL 31 MAGGIO 2022, ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO  
ADDIZIONALE PER ALCUNE AZIENDE**

Per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, **i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'“Allegato A”<sup>[1]</sup> del decreto-legge 21/3/2022 n. 21 che, dal 22 marzo al 31 maggio p.v., sospendono o riducono l'attività con ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal d.lgs. n. 148/2015<sup>[2]</sup>, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale** di cui agli artt. 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, di tale decreto legislativo<sup>[3]</sup> (art. 11, comma 2, del d.l. n. 21/2022<sup>[4]</sup>).

[1]Codici Ateco 2007	
<b>Siderurgia</b>	CH 24.1 Siderurgia -Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
<b>Legno</b>	AA 02.20 Legno grezzo CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
<b>Ceramica</b>	CG 23.32 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
<b>Automotive</b>	CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi CL 29.3 Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori
<b>Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)</b>	CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

<sup>[2]</sup> Ossia la cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, e l'assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali previsti da accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dal Fondo di integrazione salariale (FIS), dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro), e dal Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>[3]</sup> **Contribuzione addizionale**

**Art. 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria**

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

a) **9 per cento** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) **12 per cento** oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) **15 per cento** oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

*omissis*

**Art. 29, comma 8 - FIS**

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione aggiuntiva a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al **4 per cento** della retribuzione persa.

**Art. 33, comma 2 - Fondi di solidarietà bilaterali**

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 29, comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo aggiuntivo, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui al comma 1 e comunque **non inferiore all'1,5 per cento**.

**[4] Art. 11, comma 2, del d.l. n. 21/2022**

Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione aggiuntiva di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.